

COMUNICAZIONE DI OSPITALITA'
IN FAVORE DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

(ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286)

Il sottoscritto

DICHIANTE	Cognome	Nome	Codice fiscale
	Data di nascita	Comune di nascita	Provincia o Nazione estera di nascita
	Comune di residenza	Via/Piazza e numero civico	Recapito telefonico
	Domicilio digitale		

ai sensi dell'art. 7 del D.lvo nr. 286/98, DICHIARA CHE DAL

E FINO AL

E A TEMPO INDETERMINATO

ha fornito alloggio/ospitalità al Signor/alla Signora:

ha ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani al Signor/alla Signora:

CESSIONARIO CITTADINO EXTRACOMUNITARIO	Cognome	Nome	Data di nascita
	Comune di nascita	Provincia o Nazione estera di nascita	
	Cittadinanza	Comune di residenza	Via/Piazza e numero civico
	Recapito telefonico	Posta elettronica ordinaria	Posta elettronica certificata
	Tipo di documento		
	Numero del documento	Autorità che ha rilasciato il documento	Data di rilascio

la presente dichiarazione viene resa in qualità di proprietario/intestatario dell'immobile sito in :

Provincia	Comune	Via/Piazza		
Numero civico	C.A.P.	Piano		
Scala	Interno	Vani	Accessori	Ingressi

Novedrate

luogo e data

firma del dichiarante

ALLEGATI: - COPIA DI UN DOCUMENTO DEL DICHIARANTE

- COPIA DI UN DOCUMENTO DEL CESSIONARIO (COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ O COPIA DEL PASSAPORTO - PAGINA DEI DATI ANAGRAFICI E DEL VISTO D'INGRESSO - UNITAMENTE A FOTOCOPIA RICEVUTA ASSICURATE DELLE POSTE)
- COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA PROPRIETÀ O IL TITOLO DI GODIMENTO DELL'IMMOBILE (ATTO DI PROPRIETÀ, CONTRATTO DI LOCAZIONE, ECC.)

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286:

'Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.'